

Bollettino Ufficiale della Regione Campania

Napoli 21 gennaio 2010
Anno XL numero 7

LEGGE REGIONALE N. 2 DEL 21 GENNAIO 2010 – “DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLA REGIONE CAMPANIA – LEGGE FINANZIARIA ANNO 2010 –“.
LEGGE REGIONALE N. 3 DEL 21 GENNAIO 2010 - “BILANCIO DI PREVISIONE DELLA REGIONE CAMPANIA PER L’ANNO 2010 E BILANCIO PLURIENNALE 2010 – 2012”
LEGGE REGIONALE N. 4 DEL 21 GENNAIO 2010 – “MODIFICA ALL’ARTICOLO 2 DELLA LEGGE REGIONALE 27 MARZO 2009, N. 4 (LEGGE ELETTORALE)”

45. Al fine di garantire la razionalizzazione della spesa regionale e valutare l’efficienza della partecipazione della Regione nel capitale sociale delle società partecipate, in caso di perdite non giustificate superiori ad un quinto del capitale sociale, i compensi degli amministratori sono ridotti ad un terzo degli emolumenti percepiti. Nel caso in cui le società partecipate conseguano le perdite suddette per tre esercizi consecutivi, la Regione provvede alla sostituzione dell’intero organo amministrativo.

46. I cittadini residenti in regione Campania possessori di auto e moto ultraventennali ricomprese negli elenchi pubblicati dal Ministero delle finanze, ai sensi dell’articolo 63 della legge 21 novembre 2000, n.342 (Misure in materia fiscale), possono produrre autocertificazione di possesso dei requisiti di autenticità.

47. Al fine di consentire una maggiore accessibilità viaria ai comuni classificati montani della regione Campania, la Giunta regionale presenta, entro il 30 giugno 2010, un piano di interventi tesi all’ammodernamento ed alla messa in sicurezza della viabilità di collegamento con i centri montani della regione Campania. Gli oneri relativi a tale intervento ricadono nel programma di opere pubbliche in Campania a favore degli enti locali di cui al comma 38.

48. La regione Campania promuove e sostiene la costituzione ed il funzionamento di forme associative e di cooperazione tra enti locali costituite ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), non aventi scopo di lucro, finalizzate alla promozione e valorizzazione di studi e ricerche sui beni culturali e paesaggistici per lo sviluppo turistico di aree territoriali della regione Campania. Per le predette finalità è autorizzata l’iscrizione nel bilancio annuale e pluriennale della Regione di apposita UPB 3.11.32.

49. In esecuzione all’articolo 2 della legge regionale 22 luglio 2009, n.8 (Modifiche alla legge regionale 29 luglio 2008, n.8 “Disciplina della ricerca ed utilizzazione delle acque minerali e termali, delle risorse geotermiche e delle acque di sorgente”), è autorizzata la iscrizione nel bilancio annuale e pluriennale della Regione di apposita UPB 1.1.3.01.

50. Sono rifinanziati i programmi e i progetti di tutela ambientale, già approvati dalla Giunta regionale, volti a rendere più vivibile e sicura la città di Napoli, in conformità a quanto già disposto nel precedente esercizio finanziario regionale all’articolo 11, comma 4, della legge regionale n.1/2009.

51. I lavori di ammodernamento e messa in sicurezza della strada provinciale 25 a servizio dell'aeroporto di Salerno-Costa di Amalfi sono finanziati in via prioritaria con provvedimento della Giunta regionale a valere sulla quota parte del FAS, previa presentazione da parte dell'amministrazione provinciale di Salerno di un progetto esecutivo-cantierabile.

52. E' istituito un fondo di euro 3.000.000,00 da destinare alla realizzazione, ristrutturazione e manutenzione degli edifici di culto, a valere sulla UPB 3.11.32 "Beni Culturali".

53. Al fine di consentire il recupero e la riqualificazione, ai fini turistici ed ambientali, delle fasce pinetate costiere poste sul demanio pubblico, la Giunta regionale presenta entro il 30 giugno 2010, con l'ausilio delle aziende agricole sperimentali della regione Campania, un piano di riforestazione cui possono accedere gli enti pubblici gestori dell'area pinetata, previa presentazione di appositi progetti da inserire nelle attività di programmazione idraulico-forestale.

54. E' istituito un fondo destinato ai progetti di gestione e di adeguamento funzionale dei beni confiscati alla criminalità organizzata, già trasferiti ai comuni, con trascrizione nei registri immobiliari, per le finalità previste della legge 7 marzo 1996, n. 109 (Disposizioni in materia di gestione e destinazione dei beni sequestrati o confiscati. Modifiche alla legge 31 maggio 1965, n.575, e all'articolo 3 della legge 23 luglio 1991, n.223. Abrogazione dell'articolo 4 del decreto legge 14 giugno 1989, n.230 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n.282), ed assegnati in gestione a cooperative o associazioni di volontariato senza fine di lucro. La Giunta regionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce i criteri per la individuazione dei beneficiari e le modalità di erogazione dei contributi. Agli oneri finanziari

*fonte: <http://burc.regione.campania.it>
n. 7 del 21 Gennaio 2010*